

Il Marchio UKCA

VADEMECUM

L'impatto della Brexit sulle Aziende:
Introduzione e utilizzo del marchio UKCA

UK
CA



ANIMA[®]
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



INDICE

Premessa

1. Che cos'è il marchio UKCA
2. Campo di applicazione
3. Da quando apporre il marchio UKCA
4. Gli Organismi notificati
5. Rappresentante autorizzato e Importatore UK
6. Norme tecniche e documentazione
7. Il processo di conformità

FAQ

Appendice I – Corrispondenza Regolamenti UK – Direttive/Regolamenti UE

Appendice II – Link utili

Ringraziamenti

Edizione I dicembre 2020

Lo scopo del presente vademecum è quello di illustrare cosa succederà a partire dal 1° gennaio 2021 con particolare riferimento all'introduzione del marchio UKCA e di fornire una serie di suggerimenti pratici alle aziende in modo tale da consentire a quest'ultime di soddisfare i nuovi requisiti normativi, connessi all'utilizzo del marchio UKCA.

Si tratta, va detto, di uno scenario in costante evoluzione:

- da un lato occorrerà tenere monitorati i punti di approdo delle negoziazioni in essere tra Unione Europea e Regno Unito, le quali potrebbero portare modifiche se non semplificazioni al quadro di seguito delineato (es. accordi di mutuo riconoscimento);
- dall'altro è ragionevole attendersi – in futuro – un graduale allontanamento, una divergenza, tra le discipline di settore europee e quelle britanniche.

Ecco, quindi, che dovrà essere premura dei produttori monitorare costantemente il quadro normativo vigente in Gran Bretagna: se ad oggi, infatti, la disciplina applicata in Gran Bretagna pare sostanzialmente ricalcare le normative armonizzate e tecniche condivise nel percorso europeo, questa omogeneità potrebbe nel tempo venir gradualmente meno (ad esempio per la definizione di diversi standard di sicurezza sul prodotto, o diverse esigenze connesse al mondo produttivo).

Per questo motivo, tale vademecum deve essere visto come un documento dinamico che, in funzione dell'evoluzione che segnerà il quadro legislativo in Gran Bretagna nel corso del prossimo anno, potrà essere aggiornato e adeguato alle nuove disposizioni e guidance che si susseguiranno.

Premessa

A partire dal 31 gennaio 2020 il Regno Unito non è più ufficialmente parte dell'Unione Europea.

A tal proposito, si ricordi che l'UE e il Regno Unito hanno concordato un periodo di transizione durante il quale le attuali norme resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2020.

Tale periodo transitorio era volto a scongiurare lo scenario del *No Deal* e a ritagliare una fase di negoziazione tra Regno Unito e Unione Europea che, come noto alle cronache, è risultata e risulta tuttora estremamente complessa.

L'impatto dell'uscita del Regno Unito dall'Unione assume un rilievo significativo tanto in termini di libertà di circolazione delle persone quanto, per quel che interessa ai fini del presente vademecum, in tema di modalità di commercializzazione, importazione ed esportazione delle merci. Una circostanza questa di estremo interesse per l'Italia, un paese esportatore con un saldo commerciale positivo nei confronti del Regno Unito.

Nodo cruciale di questo ambito è certamente occupato dalla conformità dei prodotti, dalla loro sicurezza e dagli adempimenti richiesti al produttore: tra questi si inserisce il marchio c.d. UKCA (UK Conformity Assessed) in sostituzione del marchio europeo CE.

1. Che cos'è il marchio UKCA?

Il marchio UKCA (UK Conformity Assessed) è il nuovo marchio di conformità del Regno Unito che verrà utilizzato per i prodotti immessi sul mercato (rif. Capitolo 3) della Gran Bretagna (Inghilterra, Galles e Scozia). L'Irlanda del Nord, alla luce degli accordi intercorsi tra Regno Unito e Unione Europea volti ad evitare un hard border con la Repubblica d'Irlanda, beneficerà di un regime differente approfondito nel seguito del presente documento.

La marcatura UKCA viene apposta esclusivamente dal produttore o, qualora espressamente previsto dalla legge, dal suo rappresentante autorizzato. Il produttore, applicando la marcatura UKCA sul prodotto, dichiara, sotto la sua esclusiva e totale responsabilità, che il prodotto è conforme ai requisiti legislativi vigenti nel Regno Unito e che sono state eseguite con successo le relative procedure di valutazione della conformità.

The image shows the UKCA logo in a bold, black, sans-serif font. The letters 'UK' are on the top line and 'CA' are on the bottom line, with a significant gap between the two lines. The 'U' and 'C' are rounded at the bottom, while the 'K' and 'A' have sharp, angular bottoms.

Requisiti del simbolo grafico UKCA

- Può essere ridotto o ingrandito ma le proporzioni devono essere mantenute;
- deve avere un'altezza minima di almeno 5 mm, salvo diversa indicazione di legge;
- deve essere facilmente visibile, leggibile e indelebile. Dal 1° gennaio 2023 dovrà essere fissato in modo permanente.

Dove posizionare il simbolo grafico UKCA

A seconda della normativa applicabile, il marchio UKCA deve essere apposto sul prodotto, sull'imballaggio o all'interno della documentazione tecnica a supporto del prodotto.

A tal riguardo è fondamentale tenere presente alcune precisazioni contenute nel Capitolo 3 del presente vademecum.

Attenzione

Non deve essere apposto alcun marchio o segno che possa creare confusione in ordine al significato o la forma del marchio UKCA.

Non devono essere apposte sul prodotto altre marcature che compromettano la visibilità, leggibilità o il significato del marchio UKCA.

2. Campo di applicazione

In quali Paesi è riconosciuto il marchio UKCA?

Il marchio UKCA è riconosciuto in Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles). Il marchio UKCA non sarà riconosciuto sul mercato dell'UE. Pertanto, i prodotti che attualmente richiedono il marchio CE dovranno continuare a riportare il marchio CE per la commercializzazione dei prodotti nel mercato dell'UE.

L'Irlanda del nord, invece, continuerà a implementare e seguire la legislazione europea. Pertanto, la marcatura CE rimarrà requisito necessario per l'immissione di prodotti sul mercato dell'Irlanda del Nord.

In talune specifiche circostanze, è richiesta anche l'apposizione del marchio UKNI.

Nel dettaglio devono coesistere cumulativamente le seguenti circostanze: (i) il prodotto è immesso sul mercato dell'Irlanda del Nord a partire dal 1° gennaio 2021; (ii) il prodotto richiede una valutazione di conformità da parte di un soggetto terzo; (iii) è intenzione del produttore avvalersi di un organismo del Regno Unito.

Il marchio UKNI non potrà essere usato se si applica una delle seguenti condizioni: (i) il prodotto sarà immesso sul mercato UE e (ii) il Produttore è intenzionato a utilizzare un organismo dell'UE per effettuare valutazioni di conformità.

Quali prodotti richiederanno la marcatura UKCA?

Il campo di applicazione dei Regolamenti del Regno Unito è identico a quello delle corrispondenti Direttive europee. Pertanto, i prodotti che ad oggi richiedono la marcatura CE parimenti richiederanno la marcatura UKCA.

In particolare, la regolamentazione relativa alla marcatura UKCA riguarderà esclusivamente i prodotti soggetti alle Direttive c.d. "nuovo approccio", i.e. quelle direttive che hanno introdotto la marcatura CE nell'ambito del mercato dell'UE.

Le categorie di prodotti che richiederanno il marchio UKCA sono:

- Giocattoli;
- Imbarcazioni da diporto e moto d'acqua;
- recipienti a pressione semplici;
- Aerosol;
- Strumenti di pesatura non automatici;
- Strumenti di misura;
- Ascensori;
- Dispositivi di protezione individuale;
- Apparecchiature elettriche a bassa tensione;
- Macchine;
- Compatibilità elettromagnetica;
- Apparecchiature radio;
- Apparecchi a gas;
- Attrezzature a pressione;
- Rumore ambientale;
- Eco-design;
- Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS);
- Apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX).

Sarà richiesto il marchio UKCA, ma con alcune regole speciali, per le seguenti categorie di prodotti:

- Dispositivi medici;
- Interoperabilità ferroviaria;
- Prodotti per l'edilizia;
- Esplosivi civili.

L'Appendice I riporta una tabella di corrispondenza tra i Regolamenti del Regno Unito e le corrispondenti Direttive/Regolamenti UE. Tale tabella potrà essere utile in sede di redazione della dichiarazione di conformità al fine di individuare la corrispondente legislazione UK rilevante.

3. Da quando apporre il marchio UKCA

Il marchio UKCA entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2021.

Tuttavia, per dare alle aziende il tempo di adeguarsi ai nuovi requisiti, nella maggior parte dei casi sarà ancora possibile immettere prodotti con il marchio CE sul mercato della Gran Bretagna fino al 1° gennaio 2022.

In particolare, sarà possibile utilizzare il marchio CE fino al 31 dicembre 2021 in presenza di una delle seguenti condizioni:

- il marchio CE viene applicato al prodotto sulla base di un'autodichiarazione;
- qualsiasi valutazione di conformità di terzi è stata effettuata da un Organismo notificato riconosciuto dall'UE (compreso un Organismo di un paese con il quale l'UE ha un accordo di mutuo riconoscimento);
- il certificato di conformità precedentemente detenuto da un organismo autorizzato dal Regno Unito è stato trasferito a un Organismo notificato riconosciuto dall'UE.

Attenzione

Immettere prodotti sul mercato della Gran Bretagna significa immettere nuove unità. Dunque, tale periodo di transizione non si riferisce soltanto a ciò che è stato venduto ed è già in circolazione sul mercato, ma anche a quanto sarà prodotto nel 2021.

Sarà necessario applicare immediatamente dopo il 1° gennaio 2021 il marchio UKCA in presenza di tutte le seguenti condizioni:


- (i) un prodotto è destinato al mercato della Gran Bretagna;
- (ii) un prodotto è coperto dalla legislazione che richiede il marchio UKCA;
- (iii) un prodotto richiede una valutazione obbligatoria della conformità di terze parti;
- (iv) la valutazione della conformità è stata eseguita da un Ente notificato con sede nel Regno Unito e non è stata trasferita a un organismo notificato riconosciuto in UE prima del 1° gennaio 2021.

Ciò non riguarderà le eventuali scorte di prodotto esistenti, ossia quei prodotti pronti per l'immissione sul mercato prima del 1° gennaio 2021: in questo caso il prodotto potrà essere ancora commercializzato in Gran Bretagna fino al 31 dicembre 2021, con apposta la marcatura CE, sebbene il certificato di conformità sia stato rilasciato, prima del 31 dicembre 2020, da un Organismo notificato stabilito nel Regno Unito. Dal 1° gennaio 2022 sarà richiesto il marchio UKCA.

Qualora dovessero intervenire modifiche legislative a livello UE e nel caso in cui sul prodotto venga apposto il marchio CE sulla base di tali nuove regole, non sarà possibile utilizzare il marchio CE per immettere prodotti sul mercato della Gran Bretagna anche prima del 31 dicembre 2021.

A partire dal 1° gennaio 2022 il marchio CE non sarà più accettato. Pertanto, i produttori dovranno apporre il marchio UKCA e avere a disposizione la relativa documentazione tecnica a supporto.

Tuttavia, sarà concesso applicare per tutto il corso del 2022 la marcatura sulla documentazione tecnica o su un'etichetta piuttosto che sul prodotto stesso. A partire dal 1° gennaio 2023 diventerà invece obbligatorio apporre il marchio UKCA direttamente sul prodotto.



Note

- A partire dal 1° gennaio 2022, nulla vieta che i prodotti immessi nel mercato della Gran Bretagna debitamente marcati UKCA presentino al contempo la marcatura CE purché rispettino le relative norme vigenti da un lato nel Regno Unito dall'altro nell'Unione Europea e siano rispettati i requisiti di visibilità del marchio UKCA.
- Ai prodotti edili, dispositivi medici, interoperabilità del sistema ferroviario e attrezzature a pressione trasportabili non sono applicabili le misure transitorie di cui al presente Capitolo.

4. Gli Organismi Notificati

In tutti i casi in cui è richiesta una valutazione di conformità obbligatoria da parte di terzi per i prodotti con marchio CE, la medesima sarà richiesta anche per i prodotti con marchio UKCA.

Tale valutazione di conformità dovrà essere effettuata da un organismo autorizzato riconosciuto nel Regno Unito per poter essere contrassegnato con il marchio UKCA. Le procedure di valutazione della conformità saranno le stesse richieste per il marchio CE.

A partire dal 1° gennaio 2021 tutti gli Organismi notificati per l'UE con sede in Gran Bretagna perderanno il loro status e verranno rimossi dal database NANDO, i.e. il database degli Enti notificati dell'UE.

Il Governo del Regno Unito provvederà alla pubblicazione di un registro dei c.d. UK Approved Bodies che avrà la stessa funzione del database NANDO.

A tal riguardo è stato annunciato che tutti gli organismi notificati con sede in Gran Bretagna saranno automaticamente listati nel database come UK Approved Bodies e manterranno il numero di identificazione attuale.

Gli UK Approved Bodies:

- rilasceranno approvazioni valide per la sola Gran Bretagna a supporto della marcatura UKCA per i regolamenti che richiedono l'intervento di una terza parte;
- sino a che non interverrà in sede negoziale un accordo di mutuo riconoscimento con l'UE essi non potranno più effettuare valutazioni di conformità per i prodotti da immettere sul mercato dell'UE.

Attenzione

- Le certificazioni UE (correlate al marchio CE) rilasciate dagli Organismi notificati con sede in Paesi membri saranno accettate anche in Gran Bretagna fino alla fine del 2021.
- Per gli organismi notificati UE e gli UK Approved Bodies non esistono accordi di mutuo riconoscimento. Pertanto, per il marchio CE ci si dovrà rivolgere a un Organismo notificato dell'UE mentre per il marchio UKCA all' UK Approved Body.
- Pertanto, sulla base del quadro attuale, dal 1° gennaio 2022 – momento in cui diverrà obbligatoria l'apposizione del marchio UKCA e non sarà più utilizzabile il marchio CE – ai fini della valutazione di conformità ci si dovrà rivolgere necessariamente ad un UK approved Body.

5. Rappresentante autorizzato e importatore UK

La figura del rappresentante autorizzato, nominato dal produttore con mandato scritto, è stata mantenuta dalla legislazione UK.

A partire dal 1° gennaio 2021 il produttore stabilito nell'UE potrà nominare un rappresentante autorizzato con sede in Gran Bretagna.

Tali rappresentanti non saranno riconosciuti dall'Unione Europea. In tal caso, per gli obblighi previsti dalla legislazione UE, il produttore potrà scegliere di nominare un rappresentante autorizzato in uno dei Paesi membri dell'UE.

Attenzione

- I rappresentanti autorizzati e le persone responsabili (ad es. per la redazione del fascicolo tecnico) con sede nell'Unione Europea non saranno riconosciuti in Gran Bretagna a partire dal 1° gennaio 2021.
- Laddove il produttore debba o scelga di utilizzare un rappresentante autorizzato o una persona responsabile per i prodotti immessi sul mercato della Gran Bretagna, questi ultimi dovranno avere sede nel Regno Unito.

I distributori e fornitori del Regno Unito sono tenuti a confermare se essi diventeranno un 'importatore' dopo il 1° gennaio 2021.

È considerato importatore il soggetto che per primo immette sul mercato in Gran Bretagna merci provenienti da un paese straniero rispetto al Regno Unito. L'importatore dal 1° gennaio 2021 sarà chiamato ad assicurarsi che:

- i prodotti siano etichettati con i dati della propria azienda, comprensivi del nome dell'azienda e di un indirizzo di contatto. Fino al 31 dicembre 2022 i dettagli potranno essere apposti sulla documentazione di accompagnamento o sulla merce stessa. Dopo il 31 dicembre 2022, i dati dell'importatore dovranno essere apposti sul prodotto o, nei casi in cui la legislazione vigente lo consenta, sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento;
- siano state effettuate le corrette procedure di valutazione della conformità e che i prodotti abbiano i corretti marchi di conformità;
- il produttore abbia redatto la corretta documentazione tecnica e rispettato i requisiti di etichettatura;
- sia conservata una copia della dichiarazione di conformità per un periodo di 10 anni;
- le merci siano conformi ai requisiti essenziali pertinenti.

È necessario conformarsi immediatamente a quanto sopra per le merci immesse sul mercato GB a partire dal 1° gennaio 2021, sia per le merci con il marchio CE che per quelle con il marchio UKCA.

6. Norme tecniche e documentazione

Da un punto di vista sostanziale, le norme tecniche paiono rimanere le stesse, avranno la stessa funzione delle norme armonizzate per l'Europa, ma si chiameranno designated standards.

I designated standards recheranno il prefisso BS per indicare che sono adottate dal British Standards Institution.

Di recente il governo britannico ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un'apposita raccolta dei designated standards. Tale elenco, ad oggi già comprensivo di molteplici categorie di prodotti, risulta in costante aggiornamento. Anche i contenuti del fascicolo tecnico risultano essere i medesimi. Inoltre, il fascicolo deve essere conservato dal produttore o dal rappresentante autorizzato (quando consentito dalla legge) per un massimo di dieci anni a seguito dell'immissione del prodotto sul mercato.

La dichiarazione di conformità deve essere redatta per la maggior parte dei prodotti recanti il marchio UKCA.

La dichiarazione di conformità per la Gran Bretagna avrà lo stesso contenuto e formato della dichiarazione di conformità UE. Ciò potrà variare in base alla normativa di riferimento, ma in generale la dichiarazione di conformità dovrà includere:

- il nome del produttore e l'indirizzo completo della società o quello del rappresentante autorizzato;
- il numero di serie;
- il modello o l'identificazione del tipo di prodotto;
- la dichiarazione di assunzione della piena responsabilità della conformità del prodotto;
- i dati dell'Organismo notificato che ha effettuato la procedura di valutazione della conformità (quando richiesto);
- la legislazione rispetto alla quale il prodotto è conforme;
- la data di rilascio della dichiarazione;
- eventuali informazioni supplementari.

In breve cosa cambia per la dichiarazione di conformità?

Nella dichiarazione di conformità della Gran Bretagna si dovranno indicare:

- i regolamenti del Regno Unito (cfr. Appendice I);
- i designated standards anziché le norme armonizzate;
- l'eventuale UK Approved Body

7. Il processo di conformità

Tenuto conto di quanto illustrato nelle precedenti Sezioni si può concludere che il marchio UCKA e il marchio CE hanno molti elementi in comune. Per tale ragione il processo di conformità può essere portato avanti in parallelo per entrambi i sistemi.

Di seguito verranno illustrati sinteticamente i diversi passaggi del processo di conformità per un prodotto destinato ad entrambi i mercati.

Il produttore sarà tenuto a:



Determinare la legislazione applicabile nei due mercati



Effettuare un'analisi dei rischi



Qualora la legislazione applicabile richieda un intervento di una terza parte durante il processo di conformità, identificare un Organismo notificato/UK Approved Body



Identificare le norme applicabili per il proprio prodotto per l'UE /designated standards per il Regno Unito



Redigere il fascicolo tecnico il quale dovrà contenere i rapporti delle prove eseguiti sul prodotto idonei a dimostrare la conformità del medesimo



Redigere due dichiarazioni di conformità distinte una per l'UE e una per UK



Garantire la conformità della produzione in serie e affiggere il marchio CE e UKCA al prodotto

FAQ - Domande frequenti

1. Tutti i prodotti ‘nuovi’, ossia fabbricati nel 2021, potranno essere immessi sul mercato della Gran Bretagna solo con la marcatura UKCA?

Il marchio UKCA entrerà in vigore il 1° gennaio 2021. Tuttavia, per tutto il corso 2021, è previsto un periodo di transizione durante il quale sarà ancora consentito immettere sul mercato della Gran Bretagna la maggior parte dei prodotti con il solo marchio CE.

A tal riguardo si precisa che immettere prodotti sul mercato della Gran Bretagna significa immettere nuove unità, dunque, tale periodo di transizione non si riferisce soltanto a ciò che è stato venduto ed è già in circolazione sul mercato, ma anche ai prodotti fabbricati nel 2021.

Sul punto, si ricordi che sarà necessario applicare immediatamente dopo il 1° gennaio 2021 il marchio UKCA in presenza di tutte le seguenti condizioni:

- (i) un prodotto è per il mercato della Gran Bretagna;
- (ii) un prodotto è coperto dalla legislazione che richiede il marchio UKCA;
- (iii) un prodotto richiede una valutazione obbligatoria della conformità di terze parti;
- (iv) la valutazione della conformità è stata eseguita da un Ente notificato con sede nel Regno Unito e non è stata trasferita a un organismo notificato riconosciuto in UE prima del 1° gennaio 2021.

Ciò non riguarderà le eventuali scorte di prodotto esistenti, ossia quei prodotti pronti per l'immissione sul mercato prima del 1° gennaio 2021: in questo caso il prodotto potrà essere ancora commercializzato in Gran Bretagna fino al 31 dicembre 2021, con apposta la marcatura CE, sebbene il certificato di conformità sia stato rilasciato, prima del 31 dicembre 2020, da un Organismo notificato stabilito nel Regno Unito.

2. Un prodotto certificato da un ente terzo italiano (es in riferimento alla Direttiva ATEX 2014/34/UE) e prodotto in Italia, può essere immesso sul mercato UK o serve che gli obblighi di certificazione vengano assolti tramite un ente terzo accreditato in UK?

Sì, fino al 31 dicembre 2021. Nello specifico, le certificazioni rilasciate dagli Organismi notificati con sede in Paesi membri dell'Unione Europea saranno accettate anche in Gran Bretagna fino al 31 dicembre 2021 fermo restando che sul prodotto potrà essere applicato il solo marchio CE.

A partire dal 1° gennaio 2022, invece, per i prodotti che richiedono l'intervento di una terza parte ai fini dell'assessment di conformità sarà necessario rivolgersi

ad un UK Approved Body per ottenere la certificazione a supporto della marcatura UKCA.

Tale valutazione potrebbe essere in futuro modificata laddove tra UE e UK siano raggiunti accordi di mutuo riconoscimento.

3. Con riferimento alle condizioni in virtù delle quali il marchio UKCA sarà obbligatorio immediatamente dopo il 1° gennaio 2021, la condizione secondo cui “tale valutazione della conformità è stata eseguita da un organismo di valutazione della conformità del Regno Unito e i dati relativi a tale valutazione non sono stati trasferiti ad un organismo riconosciuto dall’Unione prima del 1 ° gennaio 2021” sta a significare che se i dati relativi alla valutazione sono trasferiti ad organismo riconosciuto dall’Unione prima del 1° gennaio 2021, allora sono sollevato dalla marcatura UKCA obbligatoria?

Sì, sarà possibile utilizzare il marchio CE fino al 31 dicembre 2021 se il certificato di conformità precedentemente detenuto da un organismo autorizzato dal Regno Unito viene trasferito a un organismo notificato riconosciuto dall’UE.

4. Con riferimento ai prodotti MOCA sarà necessario apportare modifiche nel processo di fabbricazione?

La regolamentazione in materia di MOCA in vigore nel Regno Unito risulta allo stato allineata a quella in vigore nell’UE. Infatti, nel Regno Unito esiste una specifica normativa del 2012 che recepisce tutte le principali direttive e regolamenti in vigore nell’UE (Direttiva 84/550/EEC; Direttiva 2007/42/EC; Regolamento 1935/2004; Regolamento 1895/2005; Regolamento 2023/2006; Regolamento 450/2009; Regolamento 10/2011).

Sebbene in materia MOCA i singoli Stati Membri avessero a propria disposizione una certa autonomia normativa, stante la peculiarità del settore, il Regno Unito non ha adottato specifiche discipline nazionali limitandosi a recepire la disciplina armonizzata.

Pertanto, per l'immissione in commercio nel mercato del Regno Unito dei MOCA, tenuto conto della sopra descritta omogeneità normativa, non saranno necessarie modifiche particolari ai prodotti MOCA. Sarà necessario, invece, l'adeguamento documentale per quanto riguarda i riferimenti normativi (i.e. citare la legislazione del Regno Unito sulla dichiarazione di conformità).

In ogni caso, trattandosi di una situazione in divenire e che sarà esposta in futuro a un plausibile percorso di divergenza normativa sarà opportuno monitorare l'evoluzione della disciplina adottata nel Regno Unito.

5. I riferimenti normativi contenuti nei manuali tecnici dovranno essere modificati/integrati?

Sì, laddove il Prodotto sia immesso sul mercato della Gran Bretagna con il marchio UKCA la documentazione tecnica a supporto dei prodotti dovrà riportare la normativa vigente nel Regno Unito (cfr. Appendice I).

6. A partire dal 1° gennaio 2021 devo comunque nominare una persona responsabile residente in UK per poter immettere sul mercato UK i miei prodotti anche se gli stessi prodotti riportano la marcatura CE e non ancora la marcatura UKCA? Quali sono i suoi compiti?

Con riferimento alla nomina di un rappresentante autorizzato nel caso di prodotti immessi in commercio sul mercato UK, sarà necessario fare riferimento alla specifica normativa UK relativa al singolo prodotto al fine di verificare (i) se è previsto un obbligo oppure unicamente una mera facoltà di nominare un rappresentante autorizzato; (ii) quali sono i compiti del rappresentante autorizzato che possono essere specificati nel mandato.

Resta fermo che, nel caso in cui sia necessario oppure qualora il fabbricante decida di nominare un rappresentante autorizzato o una persona responsabile, quest'ultimi dovranno avere sede nel Regno Unito per i prodotti immessi sul mercato della Gran Bretagna.

7. Anche il Regno Unito chiederà una copia della dichiarazione di conformità per i prodotti marchiati UKCA?

Sì, i prodotti immessi in commercio nella Gran Bretagna dovranno essere accompagnati da un'apposita dichiarazione di conformità. Il contenuto della dichiarazione di conformità per la Gran Bretagna è analogo a quello riferito all'attuale dichiarazione di conformità per il mercato UE, ad eccezione dell'indicazione della rispettiva disciplina connessa al prodotto (cfr. Appendice I), dei designated standards anziché delle norme armonizzate, nonché – in caso di intervento di un terzo esterno ai fini della valutazione di conformità – dell'eventuale UK Approved Body.

8. I ricambi di componenti marcati CE potranno essere immessi sul mercato UK?

Fino al 31 dicembre 2021 è previsto un periodo di transizione durante il quale sarà possibile utilizzare il marchio CE in presenza di una delle seguenti condizioni:

- il marchio CE viene applicato al prodotto sulla base di un'autodichiarazione;

- qualsiasi valutazione di conformità di terzi è stata effettuata da un Organismo notificato riconosciuto dall'UE (compreso un Organismo di un paese con il quale l'UE ha un accordo di reciproco riconoscimento);
- il certificato di conformità precedentemente detenuto da un organismo autorizzato dal Regno Unito è stato trasferito a un Organismo notificato riconosciuto dall'UE.

Inoltre, in caso di scorte di prodotto esistenti, ossia quei prodotti pronti per l'immissione sul mercato prima del 1° gennaio 2021, il prodotto potrà essere ancora commercializzato in Gran Bretagna fino al 31 dicembre 2021, con apposta la marcatura CE, sebbene il certificato di conformità sia stato rilasciato, prima del 31 dicembre 2020, da un Organismo notificato stabilito nel Regno Unito.

9. I prodotti già oggi immessi sul mercato del Regno Unito che in futuro dovranno essere trasferiti, nel mercato unico in quanto rivenduti come prodotti usati godranno di particolari esenzioni?

Premesso che:

- (i) i prodotti già immessi nel mercato del Regno Unito sono oggi contrassegnati dal marchio CE;
- (ii) le valutazioni di conformità sono state svolte sulla base della disciplina UE;
- (iii) ai sensi della disciplina europea si considera momento di immissione in commercio del prodotto la "prima messa a disposizione" sul mercato unico, a titolo oneroso o gratuito, del prodotto a fini di distribuzione o di utilizzazione;
- (iv) non risulta ancora esistere una specifica disciplina che tratti dei prodotti immessi nel mercato unico sul territorio del Regno Unito;

si possono svolgere le seguenti riflessioni.

In linea generale un prodotto oggi già immesso sul mercato dello UK può considerarsi già immesso sul mercato unico tenuto conto del fatto che il Regno Unito seppur formalmente uscito dall'Unione Europea lo scorso 31 gennaio 2020 (divenendo quindi uno stato terzo) ha continuato – per il periodo transitorio – a far parte del mercato unico ed all'unione doganale dell'UE.

Il Regno Unito pertanto seppur stato terzo ha continuato a soggiacere alle norme ed essere parte del mercato unico europeo per tutto questo periodo: non pare, pertanto, potersi estendere al Regno Unito la disciplina prevista ai prodotti usati e di seconda mano importati da un Paese terzo che entrano nel mercato dell'Unione per la prima volta, essendo i prodotti (i) già commercializzati sul mercato unico (ii) marcati CE; ed essendo (iii) la loro valutazione di conformità stata svolta sulla base della disciplina UE.

Si tenga, infine, presente che nelle prime linee guida fornite dal Governo UK è

espressamente previsto che, qualora il prodotto sia stato immesso sul mercato della Gran Bretagna o di un altro Paese dell'UE prima del 1° gennaio 2021, non sarà necessario alcun nuovo adempimento. Tali prodotti potranno continuare a circolare su entrambi i mercati senza tenere conto dei cambiamenti che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2021.

L'operatore economico interessato (fabbricante, importatore o distributore) potrà dimostrare che il prodotto è stato immesso sul mercato prima del 1° gennaio 2021 attraverso un qualsiasi documento solitamente utilizzato nelle transazioni commerciali, tra cui contratti di vendita, fatture o documenti di trasporto.

In ogni caso, trattandosi di una situazione in divenire, sarà opportuno monitorare l'evoluzione della disciplina UE e del Regno Unito al fine di verificare l'eventuale introduzione di una specifica previsione relativa ai prodotti usati e di seconda mano.

APPENDICE I - Corrispondenza Regolamenti UK – Direttive/Regolamenti UE

Direttive/Regolamenti UE	Legislazione nel Regno Unito
Toy Safety - Directive 2009/48/EC	Toys (Safety) Regulations 2011
Recreational craft and personal watercraft - Directive 2013/53/EU	Recreational Craft Regulations 2017
Simple Pressure Vessels - Directive 2014/29/EU	Simple Pressure Vessels (Safety) Regulations 2016
Electromagnetic Compatibility - Directive 2014/30/EU	Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
Low Voltage Directive 2014/35	Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
Non-automatic Weighing Instruments - Directive 2014/31/EU	Non-automatic Weighing Instruments Regulations 2016
Measuring Instruments - Directive 2014/32/EU	Measuring Instruments Regulations 2016
Lifts - Directive 2014/33/EU	Lifts Regulations 2016
ATEX - Directive 2014/34/EU	Equipment and Protective Systems Intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016
Radio equipment - Directive 2014/53/EU	Radio equipment - Directive 2014/53/EU
Pressure equipment - Directive 2014/68/EU	Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016
Personal protective equipment - Regulation (EU) 2016/425	Personal Protective Equipment Regulations (Regulation (EU) 2016/425 as brought into UK law and amended)
Gas appliances - Regulation (EU) 2016/426	Gas Appliances (Product Safety and Metrology etc (Amendment etc) (EU Exit) Regulations 2019)
Machinery Directive 2006/42/EC	Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

APPENDICE II – Link utili

Brexit transition

Placing manufactured goods on the market in Great Britain from 1 January 2021

Using the UKCA mark from 1 January 2021

Conformity assessment bodies: change of status from 1 January 2021

Designated standards

Ringraziamenti

Questa pubblicazione è stata sviluppata dall'Area Tecnica di Anima Confindustria in collaborazione con lo Studio Legale Rucellai&Raffaelli, che si ringrazia per il supporto e l'opera di ricerca e sintesi svolta.



RUCELLAI&RAFFAELLI
STUDIO LEGALE

Per maggiori informazioni:

tecnico@anima.it | www.anima.it

e.teti@rucellaieraffaelli.it | www.rucellaieraffaelli.it

ANIMA CONFINDUSTRIA MECCANICA
Federazione delle Associazioni Nazionali
dell'Industria Meccanica Varia ed Affine
via A. Scarsellini 11/13 - 20161 Milano
tel. +39 0245418.500 - fax +39 0245418.545

Seguici su:

www.anima.it

[facebook/ Federazione Anima](https://www.facebook.com/FederazioneAnima)

[twitter: @Fed_Anima](https://twitter.com/Fed_Anima)

[linkedin: Anima Confindustria](https://www.linkedin.com/company/anima-confindustria)

